



Prot. n. 14717/2010

Roma, li 12 LUG. 2012

SCARICATO

Comune di Tivoli  
Settore VI - Urbanistica  
Piazza del Governo, n. 1  
00019 Tivoli (RM)

**OGGETTO: Parere in merito all'acquisizione del parere paesaggistico di cui agli artt. 16 e 28 della Legge n. 1150/1942 nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici attuativi previsto dalla L.R. n. 36/1987 - Comune di Tivoli.**

Il Comune di Tivoli ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all'acquisizione del parere paesaggistico di cui agli articoli 16 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nell'ambito del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici attuativi come disciplinato dalla legge regionale 2 luglio 1987 n. 36.

In particolare il Comune evidenzia che l'art. 1bis della L.R. 36/1987, come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2009 n. 21, nel semplificare la procedura di approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, sembra aver previsto per essi l'approvazione definitiva con un'unica deliberazione comunale, ossia senza l'applicazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge. Recita, infatti, l'art. 1bis della L.R. 36/1987 che *"i piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, che non comportino le modifiche di cui all'articolo 1, sono approvati dalla giunta comunale, senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3"*.

Ciò, segnala il Comune, potrebbe ingenerare incertezze relativamente alla necessità di acquisire il parere paesaggistico regionale necessario ai sensi degli artt. 16 e 28 della Legge 1150/1942 per gli strumenti urbanistici attuativi che riguardano, anche solo parzialmente, beni paesaggistici.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

Innanzitutto occorre premettere che il quesito è pervenuto prima delle ulteriori modifiche apportate alla L.R. 36/1987 ad opera della recente legge regionale 13 agosto 2011, n. 10, modifiche che, tuttavia, non spostano i termini della questione, in quanto è rimasta inalterata la differenza tra la procedura disciplinata dall'art. 1, commi 2 e 3, che prevede in ogni caso due successive deliberazioni comunali, e quella di cui all'art. 1bis, in cui è menzionato il solo momento approvativo.

La versione originaria della L.R. 36/1987, dunque antecedente alle modifiche apportate prima dalla L.R. 21/2009 e poi dalla L.R. 10/2011, prevedeva espressamente, sia per i piani attuativi conformi (art. 1) che per i piani di lottizzazione (art. 2), procedure che comportavano, in ogni caso, due successive deliberazioni comunali, tra le quali s'inseriva la trasmissione in Regione dei relativi atti per l'espressione delle eventuali osservazioni di competenza.

Sulla base di tali disposizioni normative, la circolare regionale prot. 15049 del 15.12.1994, al punto 6 'Strumenti urbanistici attuativi e parere regionale', come correttamente riportato dal Comune, aveva quindi stabilito che il parere paesaggistico regionale "s'interpone nella sequenza procedimentale, fra la deliberazione comunale di adozione dei piani urbanistici di cui all'art. 1 della legge n. 36/1987 e la deliberazione consiliare di approvazione, ovvero tra la deliberazione comunale di approvazione dei progetti di lottizzazione e la deliberazione consiliare di autorizzazione alla stipula della relativa convenzione (art. 2 legge citata)".

Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 36/1987 prima dalla L.R. 21/2009 e poi dalla L.R. 10/2011, è stata differenziata la procedura che riguarda i piani attuativi con le modifiche di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) ad f) della L.R. 36/1987 rispetto a quella dei piani attuativi conformi *in toto* allo strumento urbanistico generale (art. 1 bis della L.R. 36/1987).

Per i primi rimane inalterata la sequenza procedimentale costituita dalla necessaria presenza di due atti deliberativi comunali, uno di adozione e l'altro di approvazione, intervallati dall'invio in Regione della delibera di adozione e dei documenti che la corredano ai fini della eventuale formulazione delle osservazioni regionali in merito alla rispondenza alle norme della L.R. 36/1987 medesima (c.d. verifica di conformità).

Per tali piani attuativi con le modifiche di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) ad f), rimane dunque valido quanto previsto dalla circolare regionale prot. 15049 del 15.12.1994 nel caso in cui essi riguardino, anche solo parzialmente, beni paesaggistici; pertanto, il parere paesaggistico regionale di cui agli articoli 16 e 28 della Legge 1150/1942 continua ad essere espresso successivamente alla trasmissione in Regione della delibera di adozione dello strumento urbanistico attuativo e prima della relativa approvazione.

Per i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 1 bis della L.R. 36/1987 è stata invece introdotta una nuova disciplina, prevedendo il novellato articolo che essi "sono approvati dalla giunta comunale, senza l'applicazione delle procedure di cui al medesimo art. 1, commi 2 e 3".

Ora, sebbene la L.R. 36/1987, pur a seguito di ripetute modifiche, non contenga alcuna disposizione di coordinamento con gli articoli 16 e 28 della Legge 1150/1942, l'espressione del parere paesaggistico deve ritenersi ineludibile anche in presenza delle nuove procedure semplificate di formazione di tali piani attuativi quando essi riguardano, anche solo parzialmente, beni paesaggistici.

Il parere paesaggistico regionale, dunque, ai sensi degli artt. 16 e 28 della Legge n. 1150/1942, rimane in ogni caso presupposto indefettibile al provvedimento comunale di approvazione del piano attuativo conforme al PRG, atteso che conformità urbanistica e parere paesaggistico restano concetti diversi cui corrispondono diversi adempimenti procedurali.

In tal senso è chiaro anche l'art. 11, comma 2, del PTPR, il quale prevede che "l'approvazione o la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi che ricadono anche parzialmente nei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice sono subordinate al preventivo parere paesaggistico da rendere nell'ambito del procedimento di formazione del piano". Il preventivo parere paesaggistico è dunque richiesto per ogni tipologia di piano attuativo, quindi sia per quelli di cui agli articoli 1 e 1 bis che, naturalmente, per quelli in variante disciplinati dall'art. 4 della L.R. 36/1987.

Come già detto in altro parere reso a Roma Capitale, la disposizione contenuta nell'art. 1 bis, comma 1, della L.R. 36/1987 va interpretata nel senso che con essa si è inteso attribuire alla giunta il compito di gestire l'intero procedimento volto all'approvazione del piano attuativo e non di escludere la fase dell'adozione; il termine "approvati" usato nella legge, coerentemente con gli obiettivi di semplificazione perseguiti dal legislatore statale, è quindi da intendersi, ove necessario, comprensivo anche della fase di adozione del piano attuativo, sempre di competenza della giunta.

Ciò sta a significare che tutte le volte in cui sia necessario, nell'ambito del procedimento di formazione di uno strumento urbanistico attuativo, acquisire il parere paesaggistico regionale, l'approvazione deve essere preceduta dalla adozione, onde consentirne la trasmissione in Regione ai fini dell'espressione del parere paesaggistico di competenza.


Laddove, invece, il piano attuativo non riguardi, neppure parzialmente, beni paesaggistici (e sempre che non vengano in rilievo diverse esigenze di pubblicità del piano attuativo), sarà possibile, sempre ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, della L.R. 36/1987, procedere ad approvazione diretta, ossia senza preventiva adozione. Ciò in quanto l'approvazione prevista dall'art. 1 bis, comma 1, della L.R. 36/1987 non esclude l'adozione, ove questa sia necessaria, ma può prescindere ove essa non sia richiesta da specifiche esigenze.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri).

Il Dirigente dell'Area  
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale  
(Arch. Benigno Carini)



Slevante

